

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/69⁽⁴⁾, l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere decisa previa constatazione che per due settimane consecutive ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento; che, tuttavia, quando può essere nettamente fissata la tendenza del mercato, si può derogare alla constatazione per due settimane, prendendo in considerazione una sola settimana;

considerando che l'evoluzione stagionale dei prezzi dei bovini adulti nella Comunità segna una tendenza al ribasso; che tale tendenza dovrebbe continuare; che è pertanto necessario prevedere fin da ora le modalità d'applicazione delle misure d'intervento in Francia affinché possano essere effettuati gli acquisti non appena si constati che ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, nell'attuale situazione, è opportuno procedere agli acquisti per il tramite di un organismo d'intervento per quanto concerne le vacche di 1^a e 2^a qualità, i vitelloni di 1^a qualità, nonché le carni provenienti da tali animali e conformi alle presentazioni di cui all'allegato II, punto 1 a) del regolamento (CEE) n. 1097/68; che tali acquisti devono essere effettuati conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

considerando che, nell'ambito di ciascuna qualità, esiste in Francia una distinzione in funzione dell'età,

del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dell'animale; che, per tener conto di tali caratteristiche differenti, è opportuno fissare i limiti inferiore e superiore del prezzo d'acquisto;

considerando che, per garantire un efficace sostegno del mercato, occorre fissare il limite superiore del prezzo d'acquisto ad un prezzo all'incirca corrispondente al prezzo massimo d'acquisto quale risulta dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per quanto concerne le carcasse, le mezzene e i quarti detti « compensati » occorre fissare tale limite superiore applicando il coefficiente di conversione fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1027/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Comunità⁽⁵⁾;

considerando che, per quanto concerne il limite inferiore, è opportuno basarsi sull'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento designato dalla Repubblica francese acquista, alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 1097/68, i bovini adulti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, purché si tratti di vacche di 1^a e 2^a qualità e di vitelloni di 1^a qualità ai sensi della regolamentazione nazionale, nonché le carni, che gli sono offerte, provenienti da detti animali e conformi alle presentazioni previste nell'allegato II, punto 1 a) del regolamento (CEE) n. 1097/68.

Articolo 2

1. Il prezzo d'acquisto franco macello per i bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 232 del 13. 9. 1969, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 14.

	<i>u.c./100 kg peso vivo</i>
<i>Vacche 1^a qualità</i>	
Limite inferiore	53,113
Limite superiore	60,315
<i>Vacche 2^a qualità</i>	
Limite inferiore	47,352
Limite superiore	49,152
<i>Vitelloni 1^a qualità</i>	
Limite inferiore	59,955
Limite superiore	63,556

2. Il prezzo d'acquisto franco deposito frigorifero dei centri d'intervento per le carni provenienti dai bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori:

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 1^a qualità

	<i>u.c./100 kg del prodotto</i>
Limite inferiore	98,124
Limite superiore	111,627

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 2^a qualità

Limite inferiore	92,723
Limite superiore	96,684

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dai vitelloni 1^a qualità

Limite inferiore	108,567
Limite superiore	115,768

3. I prodotti di cui all'articolo 1 sono acquistati a prezzi compresi entro i limiti di cui ai paragrafi precedenti, tenendo conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1973/69 della Commissione, del 6 ottobre 1969, relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia ⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile non appena sarà constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, che per una settimana ricorrono contemporaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 7. 10. 1969, pag. 7.